

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, TRAMITE  
LEASING OPERATIVO, CON OPZIONE DI RISCATTO, DI N.31 AMBULANZE DI TIPO  
“A” PER LA SANITASERVICE ASL FG S.R.L. – CIG: [889802200C]**

Nell’anno duemilaventidue (2022) il giorno 05 (cinque) del mese di aprile

DA UNA PARTE:

**Sanitaservice ASL FG S.r.l.**, Partita IVA e C.F. n. 03600140713, con sede legale in Foggia (FG), Cittadella dell’economia, via Michele Protano (nel prosieguo anche definita “Sanitaservice” o “Amministrazione”), in persona dell’Amministratore Unico, dott. Massimo Russo, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato ai sensi di legge e di statuto

DALL’ALTRA PARTE:

l’operatore economico **ORION S.r.l.**, P. IVA04840260485, con sede legale in Calenzano (FI), Via dei Gelsi, 14 nel prosieguo anche definito “ORION” o “aggiudicatario” o “fornitore”), rappresentata da Massimiliano Meoni, nato a Firenze, il 12/04/1975, nella qualità di Amministratore Unico.

(Sanitaservice ASL FG S.r.l. e Orion S.r.l. nel prosieguo congiuntamente definite le “Parti”)

Constatano quanto appresso.

**PREMESSO CHE:**

- con determinazione a contrarre n.192, del 10/09/2021, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto da affidare, i criteri di selezione degli offerenti e dell’offerta, nonché individuato il Responsabile unico del procedimento (RUP), nel Responsabile del Servizio Emergenza Urgenza 118, Rag. Giovanni Petta e il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto, nel dipendente Giuseppe Tartaglia; in pari data sono stati approvati il capitolato tecnico e il disciplinare di gara;
- con successiva determinazione n.8, del18/01/2022, efficace, l’appalto è stato aggiudicato all’operatore economico;
- il Responsabile Unico Procedimento ha provveduto ad acquisire la documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad effettuare le verifiche dei requisiti partecipativi prescritti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , sussistendo i requisiti generali e speciali per la stipula del contratto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti, come in atti rappresentate, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### **Art. 1 – Oggetto, durata e prezzo del contratto**

” Sanitaservice ASL FG S.r.l. concede ed affida a Orion S.r.l., , che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto per la fornitura, tramite leasing operativo, di n.31 ambulanze di tipo “A”, con opzione di riscatto fino ad un massimo di 5 mezzi alle condizioni previste negli atti di gara, , per un importo contrattuale di € 2.930.008,45 (duemilioninovecentotrentaeotto/45) + IVA al 22% (ventidue), inclusivo delle spese per il trasporto presso la sede di Torremaggiore (FG) poste a carico dell'Aggiudicatario.

Si richiama, quale parte integrante del presente contratto l'art. 1 del Capitolato Tecnico.

La durata del contratto è fissata in mesi 60 (anni 5) dalla data di consegna dei mezzi. Al termine del primo quinquennio di leasing operativo, Sanitaservice si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto in relazione a uno, più o tutti gli autoveicoli, attraverso la sostituzione dei mezzi con altri nuovi, alle medesime condizioni previste nel presente contratto.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 106, comma 12 del Codice, l'Amministrazione, in coerenza alla disciplina dettata dalla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 106 comma primo lett. a) del Codice nonché ai sensi dell'art. 72 “Modifica di contratti durante il periodo di validità” della Direttiva Europea 2014/24, si riserva di disporre modifiche in aumento o diminuzione della quantità della prestazione contrattuale nella misura massima del 20%.

### **Art.2 – Termini di pagamento obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifica di conformità della fornitura da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e previa verifica della regolarità contributiva e autorizzazione del Responsabile del procedimento sulla conformità della fornitura.

Non è dovuta alcuna anticipazione del prezzo.

I pagamenti verranno effettuati, ai sensi dell'art. 113-*bis* del Codice, sul conto corrente dedicato, intestato a ORION S.r.l., presso BNL codice **IBAN IT62H 01005 21500 00000 0004647**.

Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231e non costituisce presunzione di accettazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Resta inteso che il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, in conformità dei documenti contrattuali, avverrà secondo le modalità stabilite con Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», dando atto di comune accordo che il ricevimento della fattura elettronica non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, L.13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Si richiamano, quali parti integranti del presente contratto gli artt. 6 e 7 del Capitolato Tecnico.

### **Art. 3 – Cessione del credito**

La cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice, vantati nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo della fornitura può essere effettuata dall'Aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione alla pec: sanitaservicesrlcerignola@pec.it.

L'Amministrazione si riserva il termine di quarantacinque giorni dalla notifica per esprimere il proprio dissenso mediante atto notificato al cedente e al cessionario.

In ogni caso, l'Amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

### **Art. 4 – Obblighi dell'operatore economico e verifica di conformità**

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire la fornitura sotto l'osservanza delle condizioni tutte contenute negli atti di gara, garantendone la corretta e professionale esecuzione

Si richiamano, quali parti integranti del presente contratto gli artt. 2, 3, 4 e 5 del Capitolato Tecnico.

L'Aggiudicatario non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del presente contratto. Il rischio per l'esecuzione del servizio è a totale carico e spese dell'Aggiudicatario o c.d. franco destino.

È prevista la verifica di conformità del servizio secondo le modalità e i tempi stabiliti nell'art. 5 del Capitolato Tecnico. È prevista, altresì, una verifica periodica sulla permanenza dei requisiti generali e speciali inerenti la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione ed individuati in sede di gara.

Delle verifiche di conformità verrà redatto apposito verbale, in doppio originale, a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, rag. Giovanni Petta.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

### **Art. 5 – Termine della fornitura**

La fornitura delle n. 31 (trentuno) vetture dovrà avvenire entro e non oltre 180 gg naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 4 del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali previste nel successivo art. 6.

Prima della materiale esecuzione del presente contratto il Direttore dell'Esecuzione del Contratto darà formale comunicazione di avvio della fornitura non oltre 3 giorni dopo la stipula e verrà redatto apposito verbale, in doppio originale, in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

Ai sensi dell'art.106, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## Art. 6 – Penalità

Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7, gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali come di seguito descritte, verranno contestati per iscritto tramite PEC al Fornitore da Sanitaservice. Il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

Sanitaservice, in caso di mancato riscontro nei termini indicati dalla comunicazione di contestazione o in caso di riscontro ritenuto non congruo, applicherà la penale dandone comunicazione alla ditta aggiudicataria utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

Non si darà luogo al pagamento della fattura finchè l'aggiudicatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle eventuali maggiori spese sostenute dalla Sanitaservice ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Qualora il Fornitore non dovesse provvedere, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, Sanitaservice resta autorizzata a provvedere direttamente, in danno dell'Aggiudicataria, trattenendo l'importo sulle fatture di prima scadenza, fatte salve le determinazioni inerenti i conseguenti maggiori oneri o sul deposito cauzionale.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Sanitaservice a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. Si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Di seguito si riportano le penali applicabili, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7:

1) per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini per la consegna delle Ambulanze di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico, Sanitaservice potrà applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 200,00 per ogni ambulanza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

2) per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per lo svolgimento del collaudo e della sottoscrizione del relativo verbale di cui all'art. 5 del Capitolato tecnico, Sanitaservice ASL potrà applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00 per ogni ambulanza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

3) per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dell'ambulanza di cui all'art. 5 del Capitolato Tecnico, Sanitaservice potrà applicare al Fornitore una penale pari ad Euro 200,00 per ogni ambulanza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e l'eventuale risoluzione;

4) per ogni inadempimento e/o violazione dei miglioramenti offerti in sede di gara, non imputabile a Sanitaservice ovvero a forza maggiore o caso fortuito, Sanitaservice potrà applicare al Fornitore una penale, commisurata alla gravità dell'inadempimento, da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ogni ambulanza, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

### **Art. 7 – Clausola di forza maggiore**

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per i ritardi sull'esecuzione di quanto previsto nel presente contratto qualora ciò sia dipeso esclusivamente da un "Evento di Forza Maggiore" - per tale intendendosi un evento imprevedibile o estraneo alla disponibilità e volontà soggettiva delle Parti- e solo a condizione che la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, grava sulla Parte non adempiente che dovrà dimostrare di aver fatto tutto il possibile per garantire l'esecuzione, anche adottando soluzioni transitorie alternative rispetto a quelle pattuite finché dura l'impedimento all'esatta esecuzione.

A tale ultimo proposito si premette che, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, ORION -in forza di un precedente contratto stipulato in data 19/10/2021 e prorogato con determina n.83, del 05/04/2022, già fornisce in noleggio a Sanitaservice n.22 Ambulanze di tipo A. L'atto di proroga del suddetto contratto di noleggio (cui pure si rinvia), al fine di garantire la continuità del servizio di Emergenza Urgenza (118), ne estende la validità temporale fino al termine massimo del 180° giorno decorrente dalla sottoscrizione del presente contratto.

Ciò posto, nella sola ipotesi *sub* 1) del precedente articolo 6 (ritardo rispetto ai termini per la consegna delle Ambulanze di cui all'art. 4 del Capitolato Tecnico), qualora l'impedimento alla tempestiva esecuzione della fornitura derivi da Evento di Forza Maggiore, le parti pattuiscono quanto segue.

ORION si obbliga a garantire a Sanitaservice la disponibilità degli stessi mezzi noleggiati ovvero la consegna di altri mezzi nella propria disponibilità, in condizioni di efficienza e idonei all'uso, in sostituzione temporanea delle ambulanze che ORION ha obbligo di fornire in forza del presente contratto e che, per un Evento di Forza Maggiore, non sia nella condizione di consegnare nel termine massimo di 180 giorni dalla stipula.

La fornitura sostitutiva, stante l'esigenza di garantire la continuità del servizio di Emergenza Urgenza (118), partirà sin dal primo giorno di ritardo e cesserà all'atto della materiale consegna in efficienza dei mezzi oggetto del presente contratto di leasing.

A fronte di tale fornitura sostitutiva Sanitaservice corrisponderà ad ORION un canone pari a quello pattuito per la fornitura in leasing di cui al presente contratto e non potrà esigere il pagamento delle penali, salvo che l'Evento di Forza Maggiore sia cessato senza che la fornitura in leasing sia stata eseguita, ricadendosi -in tale ipotesi- nell'ambito di applicazione della penale da ritardo.

La fornitura sostitutiva non incide sulla durata quinquennale della fornitura dei mezzi in leasing; sicché il termine di 60 mesi stabilito all'art. 1 resta integro e inizia a decorrere dalla consegna di ciascuna ambulanza in leasing.

### **Art. 8 – Cauzione – garanzie**

L'Aggiudicatario ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, pari al 5,00% dell'importo contrattuale costituita mediante Polizza fideiussoria, rilasciata da "Zurich Insurance plc", n. PC5XXK2E, del 20/01/2022, per un valore di € 146.500,42

(centoquarantaseimilacinquecento/42) per l'esatto adempimento delle prestazione oggetto del contratto e per le ipotesi previste dal comma 2 del citato art. 103, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché con espressa previsione dell'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva viene svincolata successivamente alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dall'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei servizi, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

### **Art. 9 – Cause di risoluzione**

La Sanitaservice ASL FG S.r.l. avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nei seguenti casi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico dell'Aggiudicataria;
- e) nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- g) in caso di applicazione reiterata di penali che cumulate eccedano il 10% dell'ammontare netto.

Sono, in ogni caso, cause di risoluzione espressa del contratto:

- a) l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del Codice, previo l'espletamento delle procedure ivi indicate;
- b) il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010).

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'appaltatore, la Sanitaservice ASL FG S.r.l. ha il diritto di:

- a) assumere le decisioni più opportune senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- b) incamerare in toto o in parte la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni;
- c) rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dall'Aggiudicataria per il contratto precedentemente svolto.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico dell'Aggiudicataria.

### **Art. 10 – Obblighi in materia di tutela dei lavoratori**

L'Aggiudicatario ha presentato la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, dichiarando espressamente che durante l'intera durata del contratto si obbliga al rispetto di tutta la disciplina in materia di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali e/o sicurezza e/o tutela dei propri lavoratori dipendenti, pena la risoluzione di diritto del presente contratto.

### **Art. 11 – Divieto di cessione del contratto**

È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del Codice, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 del presente contratto.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

### **Art. 12 – Comunicazioni**

Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto sarà valida e vincolante tra le Parti solo se concordate in forma scritta.

Qualsiasi comunicazione, notifica o consegna, richiesta o consentita dal presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto mediante (i) lettera raccomandata A/R o (ii) corriere internazionalmente riconosciuto che garantisca rilascio ricevuta di avvenuta consegna o (iv) comunicazione di posta elettronica a mezzo PEC che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Tali comunicazioni si intenderanno efficacemente e validamente eseguite: (a) al ricevimento delle stesse, se effettuata per lettera raccomandata A/R ovvero se effettuata via corriere o (b) alla data indicata dal messaggio di consegna della e-mail, se effettuata per posta elettronica PEC. Ogni comunicazione sarà indirizzata come segue:

- Se alla Sanitaservice in Foggia (FG), Cittadella dell'economia, via Michele Protano; alla attenzione del sig. Massimo Russo; PEC: [gare@pec.sanitaserviceaslfg.it](mailto:gare@pec.sanitaserviceaslfg.it);
- Se alla Orion S.r.l. in Calenzano (FI), Via dei Gelsi, 14, all'attenzione del sig. Massimiliano Meoni; PEC: [orion@pec.conmet.it](mailto:orion@pec.conmet.it).

### **Art. 13 – Riservatezza e trattamento dati personali**

Ciascuna parte si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale il contenuto del presente contratto, i termini e le condizioni dello stesso e dei suoi Allegati, nonché qualsiasi informazione e/o documento e/o dato essa abbia ricevuto e/o appreso nel corso delle trattative e/o dell'esecuzione del contratto (le "Informazioni Riservate"), salvo che dette Informazioni Riservate debbano essere rese note al pubblico per legge o ordine di un'autorità.

La divulgazione delle Informazioni Riservate a terzi ad opera di ciascuna parte sarà comunque

consentita – previa autorizzazione dell'altra parte - solo nella misura in cui sia indispensabile per il corretto adempimento del contratto ovvero per adempiere ad obblighi inderogabili di legge o imposti da un'autorità.

Le Informazioni Riservate dovranno essere trattate come materiale riservato e non potranno essere duplicate, riprodotte, asportate, diffuse o comunque comunicate a terzi neanche parzialmente, anche qualora contenessero notizie già di pubblico dominio.

Le Parti prendono atto che, in nessun caso, potranno venire considerate Informazioni Riservate:

- (i) le informazioni che siano già di dominio pubblico, a meno che non lo siano diventate in conseguenza della violazione del presente contratto;
- (ii) le informazioni che al momento della comunicazione siano già legittimamente conosciute dall'altra parte;
- (iii) le informazioni elaborate in modo del tutto indipendente;
- (iv) le informazioni la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto, le Parti dichiarano e garantiscono che tutti i dati relativi ai propri dipendenti e/o collaboratori e/o a terzi raccolti e/o utilizzati in occasione dell'esecuzione del presente contratto saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla vigente normativa in materia.

#### **Art. 14 – Elezione domicilio legale, controversie e foro**

Per gli effetti del presente contratto l'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale a Calenzano (FI), Via Dei Gelsi, 14. Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di Foggia.

Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviando alle procedure dell'Accordo bonario per servizi e le forniture previste dall'articolo 206 del Codice (*ex* D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.), in quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell'Accordo bonario fa cessare la materia del contendere ed ha natura transitiva.

Fuorideicasiprevistiperl'attivazione dellaproceduraperlaconclusionedell'Accordobonario, lePartisiobbliganoespressamenteadarcorsoall'Arbitratosecondoledisposizionidegliarticoli 209e210delD.Lgs.n.50/2016 e s.m.i..

#### **Art. 15 – Spese**

Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad IVA.

Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 164.151,60, oltre iva come per legge.

Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72, n.633 e s.m.i.

## Art. 16 – Norme di chiusura e firme

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento, esplicitamente richiamandoli agli atti di gara (lex specialis) , al Codice ex D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alle norme del codice civile in quanto compatibili, artt. 1559 ss. del c.c.

Fanno parte del contratto il capitolato tecnico e gli atti di gara, tutti pubblicati sul sito web dell'Amministrazione.

L'Aggiudicatario dovrà provvedere, pena la decadenza dal contratto, a informare i propri dipendenti e collaboratori dell'estensione nei loro confronti degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione, approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 22/01/2020 pubblicato sulla rete all'indirizzo web dell'Amministratore; inoltre, è fatto divieto, durante l'esecuzione del contratto e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o di fornitura o professionali in genere con gli amministratori, i dirigenti e loro familiari (coniuge o conviventi) dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, l'Aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, nei loro confronti e per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Aggiudicatario, per quando compatibile, si attiene alla disciplina del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, e suoi aggiornamenti, approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 5 del 22/01/2020 pubblicato sulla rete all'indirizzo <http://www.sanitaserviceaslfg.it/at/?tipologie=piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza> .

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.231/2001 e della Legge 6 novembre 2012, n.190 (c.d. Legge Anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello"), del Codice Etico (di seguito "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (di seguito "P.T.P.C.T.") APPROVATI DA Sanitaservice ASL FG S.r.l., copia dei quali è disponibile sul sito internet – sezione "Società Trasparente".

Tanto premesso, il Contraente si impegna ai sensi e per gli effetti dell'art.1381 del c.c., per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori, a:

1. Rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e ne P.T.P.C.T. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre Sanitaservice ASL FG srl al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.Lgs. n.231/2001;
2. Non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice e del P.T.P.C.T. o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Sanitaservice ASL FG S.r.l. a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

L'eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determinerà l'inefficacia né la invalidità dello stesso, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

Le Parti si danno espressamente atto e riconoscono che il presente contratto non è stato redatto sulla base di modelli e formulari predisposti da una di loro e che esso è stato negoziato e specificamente approvato in ogni sua parte con l'assistenza dei rispettivi consulenti.

Ciascuna delle Parti terrà a proprio esclusivo carico i compensi, le spese ed i costi dei professionisti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, advisors e consulenti legali) che ha coinvolto in relazione alla negoziazione, alla stipula e all'esecuzione del presente Contratto.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti rispetto a comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituirà né potrà essere interpretata quale rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni pattuiti.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate, mediante scambio secondo gli usi commerciali, attraverso il canale della posta elettronica certificata.

per Orion S.r.l.  
Massimiliano Meoni

per Sanitaservice ASL FG S.r.l.  
dott. Massimo Russo